

STATUTO
ASSOCIAZIONE "PIETRO DE PELLEGRINI – APS"



ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"Pietro De Pellegrini – Associazione di Promozione Sociale"** (di seguito denominata **"Pietro De Pellegrini – APS"**) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, su base volontaria, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** ha sede in Viale Ippodromo n. 2 nel Comune di Sandrigo (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea degli associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, qui di seguito meglio specificate:

- Diffondere la cultura nel territorio comunale, anche in sinergia con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti, ed in particolare con la Biblioteca **"Domenico Pittarini"** del Comune di Sandrigo ed il Comitato per le Attività culturali della stessa;
- Diffondere la cultura e l'abitudine alla lettura, la conoscenza artistica ed ambientale del territorio, anche giovandosi di contatti tra persone, professionisti, enti ed associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di insegnanti, educatori ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la letteratura, l'arte, la storia, l'educazione civica ed ambientale, in quanto beni inalienabili della persona e veicoli di valori sociali insostituibili;
- Proporre un luogo d'incontro e aggregazione del territorio, un punto di riferimento costante nel nome degli interessi socio-culturali perseguiti;
- Portare avanti l'ideale dell'educazione permanente, che vada oltre l'insegnamento delle scuole dell'obbligo, ai fini della maturazione umana e della crescita sociale e civile;
- Rappresentare un solido punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle proposte dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, uno spunto di crescita per affrontare il proprio disagio.



Le attività che l'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- art.5 c.1 Lett. i) – D. Lgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D. Lgs 117/2017;
- art.5 c.1 Lett. l) - D. Lgs 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- art.5 c.1 Lett. v) - D. Lgs 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- art.5 c.1 Lett. w) - D. Lgs 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D. Lgs 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività si concretizzeranno in:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti dal vivo;
- corsi formativi per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni, corsi per giovani e adulti;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici per adulti, corsi di arti figurate;
- collaborazioni con altre associazioni con eguali scopi sociali;
- sostegno ad iniziative editoriali.

L'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

Ammissione

Sono associati dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** è deliberata dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Gli associati si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- se maggiorenni, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

- essere informati sull'attività dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- se maggiorenni, votare in Assemblea degli associati dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- partecipare ed intervenire alle riunioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), pur non facendo parte dello stesso, ma senza avere diritto di voto;
- frequentare i locali dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, l'Assemblea degli associati, anche su segnalazione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), dovrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: diffida o esclusione dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

ART. 8

Volontario ed attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i

limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, anche ai sensi dell'art. 24 c. 2 del C.C.). L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli associati, anche su segnalazione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno della notifica della deliberazione di esclusione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

ART. 11

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta dagli associati dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**", iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**", o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti dell'Assemblea degli associati stessa. Il Presidente è assistito dal Segretario.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**".

L'Assemblea degli associati è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**".

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**". È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**";
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

Assemblea degli associati ordinaria

L'Assemblea degli associati ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione da qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea degli associati ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea degli associati straordinaria

L'Assemblea degli associati straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Il patrimonio residuo deve essere devoluto secondo quanto stabilito all'art. 28 del presente Statuto.

ART. 15

Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è composto da un numero minimo di 5 (cinque) e un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 (due) mandati consecutivi.

Può essere revocato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza qualificata pari a 2/3 (due terzi) degli associati.

I membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) devono essere maggiorenni, sono rieleggibili e decadono, con deliberazione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) stesso, nel caso di assenza immotivata per tre sedute consecutive o nel caso di perdita della qualità di associati. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), questi è sostituito dall'associato che, secondo i risultati delle elezioni, segue per voto immediatamente dopo i membri eletti.

Qualora dovessero venire meno, per decadenza o dimissioni, più della metà dei membri, l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) decade e l'Assemblea degli associati straordinaria provvederà ad una nuova votazione al fine di sostituire l'organo decaduto.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è convocato dal Presidente, oppure da almeno 4 (quattro) dei suoi componenti, su richiesta motivata, oppure da almeno 1/3 (un terzo) degli associati, su richiesta motivata.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile ("Cause di ineleggibilità e decadenza"). Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea degli associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio (bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo);
- stabilisce gli importi delle quote annuali degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sono pubbliche, tranne quando lo stesso decida, per comprovabili motivi, di riunirsi a porte chiuse.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** è il presidente dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) ed è nominato dall'Assemblea degli associati assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il Segretario ha il compito di redigere ed archiviare i verbali delle riunioni e svolge eventualmente anche le funzioni di tesoriere. I verbali devono essere firmati dal Presidente, o dal Vicepresidente, e almeno dal Segretario. Il Segretario svolge le

mansioni di Vicepresidente nel caso in cui quest'ultimo sia chiamato a svolgere l'incarico di Presidente.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei presenti, assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), rappresenta legalmente l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, è responsabile dei documenti contabili e amministrativi, in solido con il Segretario, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, può conferire agli associati procura speciale per la gestione di attività che perseguano gli scopi associativi, previa approvazione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), può delegare ad altri membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) alcune mansioni di sua competenza.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e cessa per scadenza del mandato, per impedimento definitivo, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo,) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

Libri sociali

L'Associazione "**Pietro De Pellegrini – APS**" ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, scritta e motivata, formulata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

ART. 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi di convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Le elargizioni di denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli associati, che delibera sulla utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

ART. 21

I beni

I beni dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), deve essere depositato, per poter essere consultato da ogni associato, presso la sede dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** entro i 15 giorni precedenti la seduta fissata per la sua approvazione e viene approvato dall'Assemblea degli associati ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

Bilancio sociale

È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal 'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

ART. 26

Personale retribuito

L'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

ART. 27

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**.

ART. 29

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** stessa.

ART. 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Approvazione

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea degli associati dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"** tenutasi il giorno 20/07/2023 presso la sede legale dell'Associazione **"Pietro De Pellegrini – APS"**, in Viale Ippodromo n. 2 a Sandrigo (VI) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

